

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Rhodense

CAPITOLATO SPECIALE

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO FORNITURA IN DISTINTI LOTTI DI LASER CHIRURGICI DA DESTINARE ALL'U.O. UROLOGIA DELL'ASST RHODENSE, COMPENSIVO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK IN GARANZIA E POST GARANZIA, SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI CONSUMO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI.

Lotto 1 laser per calcolosi CIG 70937202EE

Lotto 2 laser per ipertrofia prostatica comprensivo di morcellatore CIG 7093722494

Il Responsabile del Procedimento: *Dott.ssa Maria Luigia Barone*
Incaricato dell'Istruttoria: Sig.ra Ivana Colombo

INDICE

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO	3
Art. 1 – Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Tipologia e quantità di prestazioni	5
Art. 3 – Caratteristiche tecniche delle apparecchiature Lotto 1 e 2	6
Art. 4 – Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria	12
Art. 5 – Servizio di formazione e addestramento degli operatori dell'ASST Rhodense	14
Art. 6 – Modalità e termini di consegna/installazione/collaudo e ordini	16
Art. 7 – Durata del contratto	20
Art. 8 – Corrispettivi	21
Art. 9 – Varianti in corso di esecuzione del contratto	22
Art. 10 – Adempimenti in materia di sicurezza	24
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	26
Art. 11 – Deposito cauzionale	26
Art. 12 – Responsabilità civile e responsabilità assicurativa	26
Art. 13 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto	27
Art. 14 – Fatturazione e Pagamenti	28
Art. 15 – Penalità	31
Art. 16 – Risoluzione del contratto	32
Art. 17 – Clausola di adesione	34
Art. 18 – Codice Etico Aziendale e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali	35
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive	36
Art. 20 – Spese contrattuali	37
Art. 21 - Controversie	37
Art. 22 – Rinvio ad altre norme	38
Art. 23 - Trattamento dei dati personali	38

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente Capitolato, fatto salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 9, ha per oggetto la fornitura, in due distinti lotti, di Laser da destinare alla sala operatoria di Urologia del P.O. di Garbagnate Milanese di cui:

- Lotto 1 n. 1 laser per trattamento di calcolosi vescicale, ureterale e renale;
- Lotto 2 n. 1 laser per trattamento di ipertrofia prostatica.

Tutte le prestazioni ed opere connesse all'installazione, messa in funzione e verifica di buon funzionamento dei laser richiesti sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'oggetto del presente capitolato comprende per ciascun lotto :

1. **Fornitura di apparecchiature nuove** comprensiva di trasporto dell'apparecchiatura, installazione collaudo e messa in funzione, eventuale trasloco da/presso altri presidi/locali ospedalieri, eventuale fornitura di qualsiasi componente, eventualmente non espressamente menzionata all'interno del presente Capitolato, necessaria e funzionale alla installazione e funzionamento a regola d'arte della strumentazione fornita. L'operatore economico, nell'ipotesi in cui se ne ravvisasse la necessità, provvederà a predisporre eventuali adeguamenti impiantistici indispensabili alla corretta installazione e funzionamento delle apparecchiature ed ad assumerne i relativi oneri;
2. **Servizio di assistenza tecnica e servizio di manutenzione** ordinaria e straordinaria di tipo "full risk" delle apparecchiature installate (compresa la fornitura di tutte le parti di ricambio) per il periodo di garanzia pari a **24 mesi**, che decorre dal mese successivo al collaudo delle apparecchiature, nei termini meglio precisati al successivo art. 4;
3. **Formulazione di proposta** di sottoscrizione di contratto avente ad oggetto servizio di manutenzione Full Risk post garanzia (per un periodo di 36 mesi, calcolati a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia o del più lungo periodo offerto in sede di gara).

Con riferimento a quanto specificamente indicato al sovrastante punto 3., l'operatore economico, in fase di presentazione dell'offerta, si obbliga unilateralmente ad erogare, su espressa manifestazione di volontà dell'ASST Rhodense (da comunicarsi con un anticipo di almeno 20 giorni

dal termine di scadenza del periodo minimo di 24 mesi o del periodo superiore offerto in sede di gara), il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk delle apparecchiature oggetto di aggiudicazione, alle medesime condizioni di erogazione applicate nel periodo di garanzia, di cui al successivo art. 4, ed al prezzo offerto in sede di gara, per un periodo di 36 mesi, calcolato a decorrere dalla scadenza del periodo di vigenza dell'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk di 24 mesi o della durata superiore offerta in sede di gara. Si ribadisce a tal proposito che a carico di ciascun operatore economico sussiste, pertanto, l'obbligo dell'assunzione di impegno unilaterale all'erogazione di servizio di assistenza e manutenzione Full Risk per un "ulteriore" periodo massimo di 36 mesi, decorrente dalla scadenza del periodo di erogazione dell'analogo servizio della durata minima di 24 mesi o di durata superiore offerta in sede di gara già ricompreso nella prestazione principale del contratto e nella voce di prezzo "Fornitura + servizio di manutenzione e assistenza". La valorizzazione di tale eventuale "ulteriore" erogazione, sebbene condizionata all'esercizio di apposita facoltà di attivazione da parte dell'ASST, concorre a determinare l'importo oggetto di comparazione ai fini dell'attribuzione del punteggio afferente all'elemento "PREZZO", come si evince dalle disposizioni contenute al paragrafo B.6) del Disciplinare di gara.

4. **Somministrazione** di dispositivi/materiale di consumo e di tutto quanto necessario al funzionamento di ciascuna apparecchiatura offerta, ai sensi dell'art. 1559 e ss. c.c., per un periodo di 60 mesi; resta inteso che detta obbligazione contrattuale sarà vigente per un periodo inferiore a 60 mesi, qualora per qualsiasi motivo l'apparecchiatura fosse dismessa entro termine inferiore rispetto ai 60 mesi;

5. **Servizio di formazione** erogato nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 5.

Si ribadisce che la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le spese, nessuna esclusa, per l'installazione/posa in opera, collaudo e messa in funzione delle apparecchiature (trasporto, imballo, scarico, montaggio, installazione, collaudo).

Le prestazioni di cui al precedente punto 2. dovranno essere erogate dall'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto per il periodo minimo di 24 mesi ovvero per il superiore periodo

offerto in sede di gara, fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi calcolati a decorrere dalla scadenza del primo periodo di 24 mesi.

La fornitura relativa a ciascun lotto, di tutto quanto esplicitato, secondo la cosiddetta formula "chiavi in mano", dovrà essere comprensiva di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per collaudo e messa in funzione delle apparecchiature (trasporto, imballo, scarico, montaggio, collaudo, addestramento del personale, manutenzione full-risk).

Art. 2 – Tipologia e quantità di prestazioni

Con riferimento alla fornitura di laser indicati ai lotti 1 e 2, destinati all'U.O. Urologia del P.O. di Garbagnate MIl.se è stimata l'esecuzione del seguente numero di procedure chirurgiche:

a) LASER PER CALCOLOSI (LOTTO 1):

- ✓ n. 36/anno interventi di RIRS;
- ✓ n. 80/anno ureteroscopie;

pari a n. 580 procedure per il periodo stimato di vigenza dell'obbligazione contrattuale di somministrazione di dispositivi/materiale di consumo, pari a 60 mesi.

b) LASER PER IPERTROFIA PROSTATICA (LOTTO 2):

- ✓ n. 40/anno interventi di ipertrofia prostatica benigna;
- ✓ n. 5/anno interventi di resezione renale;
- ✓ n. 10/anno interventi per il trattamento di neoplasie delle alte vie urinarie;
- ✓ n. 30/anno interventi per il trattamento di neoplasie vescicali;
- ✓ n. 30/anno interventi di stenosi dell'uretra e dell'uretere;

pari a n. 575 per il periodo stimato di vigenza dell'obbligazione contrattuale di somministrazione di dispositivi/materiale di consumo, pari a 60 mesi.

MORCELLATORE:

n. 40/anno interventi di morcellazione. Fornitura di tutto il materiale monouso/pluriuso (tubi, filtri, sacche, lame) necessario per l'esecuzione di n. 40 interventi/anno, pari a n. 200 interventi per il periodo stimato di vigenza dell'obbligazione contrattuale di 60 mesi.

Ai fini della determinazione delle quantità di materiale oggetto di somministrazione si precisa che il numero di procedure è in ogni caso puramente indicativo, per cui le stesse potranno variare, sia in aumento che in diminuzione, nel corso della vigenza del contratto, in considerazione dell'effettivo numero di procedure eseguite. Le quantità di materiale necessarie all'esecuzione del numero di procedure chirurgiche sopra riportate ed oggetto di offerta in sede di gara, pertanto, devono considerarsi meramente indicative e non costituiscono in nessun caso obbligo contrattuale per l'Azienda contraente, la quale provvederà ad ordinare ed acquistare le quantità di prodotto effettivamente necessarie a soddisfare le esigenze rilevate in azienda. Per tale ragione, gli ordinativi verranno effettuati di volta in volta, sulla base delle effettive necessità, senza che l'operatore economico possa subordinare l'evasione dell'ordine a quantitativi minimi. L'operatore economico, pertanto, sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, alla scadenza del contratto, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato.

Si specifica che è ammessa la facoltà di offrire, indifferentemente, fibre monouso o pluriuso purché in quantità sufficiente ad eseguire il numero di procedure chirurgiche indicato.

Ferme restando le condizioni di aggiudicazione, qualora l'operatore economico cessasse la produzione o ponesse in commercio, durante il periodo della fornitura, nuovi prodotti che presentassero migliori od uguali caratteristiche di quelli aggiudicati, potrà proporre all'ASST procedente la sostituzione. L'ASST avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche delle apparecchiature Lotto 1 e 2

Art. 3.1 – Condizioni generali

In relazione alle specifiche tecniche di seguito indicate e relative ai laser richiesti, si evidenzia quanto segue:

- A. l'apparecchiatura proposta per ciascun lotto dovrà essere del livello più elevato consentito dall'attuale tecnologia e conforme alle vigenti direttive e norme in materia di fabbricazione, messa

in commercio, procedure e operazioni di installazione, documentazione, prevenzione e protezione dai rischi sulla sicurezza sul lavoro, procedure di manutenzione preventiva e correttiva;

- B. le apparecchiature proposte dovranno essere costruite a regola d'arte, nuove di fabbrica e dovranno essere conformi alle prescrizioni ed indicazioni minime previste e di seguito indicate; qualora al momento della fornitura e installazione dell'apparecchiatura offerta in sede di gara, la medesima non dovesse essere più in produzione o comunque fosse considerata superata tecnologicamente da sistemi di più recente introduzione sul mercato da parte del medesimo operatore economico aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo operatore, previo parere favorevole dell'ASST, sostituire il sistema offerto con il nuovo sistema, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda.

Per tutte le apparecchiature oggetto della fornitura è richiesta:

1. la conformità alla direttiva 93/42/CE e s.m.i.;
2. la conformità alla CEI 60601-1
3. la conformità alla CEI 76-1;
4. il codice CND;
5. il numero di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici;

Art. 3.2 - Caratteristiche tecniche minime essenziali di Laser Calcolosi – lotto 1

È richiesta la fornitura di n. 1 Laser da destinare al trattamento chirurgico delle seguenti patologie:

- ✓ Calcolosi vescicale, ureterale e renale;
- ✓ Neoplasia vescicale;
- ✓ Stenosi dell'uretra e dell'uretere.

e con le caratteristiche di seguito specificate:

1. Sorgente ad olmio di lunghezza d'onda 2,1µm;
2. Potenza massima di almeno 30W;
3. Energia dell'impulso massima non inferiore a 3.000mj e, comunque, la più elevata per calcolosi dura;
4. Frequenza dell'impulso regolabile e non inferiore ad almeno 20Hz così da garantire la polverizzazione del calcolo;

5. Modalità di lavoro: continua e pulsata;
6. Durata dell'impulso variabile in automatico (specificare se è anche impostabile);
7. Raggio di puntamento verde ad alta visibilità;
8. Riconoscimento automatico delle fibre;
9. Pedaliera di comando ergonomica con comando di attivazione;
10. Interfaccia utente user-friendly di tipo touch-screen;
11. Possibilità di utilizzo di fibre monouso e/o pluriuso;
12. Nel caso di utilizzo di fibre pluriuso si chiede di specificare se il laser offerto dispone di dispositivo per il "conteggio automatico" del numero di utilizzi della fibra;
13. Specificare le fibre, monouso e/o pluriuso disponibili indicandone le caratteristiche in termini di:
 - ✓ Diametro;
 - ✓ Potenza massima sulla punta;
 - ✓ Nel caso delle fibre pluriuso indicare il numero di utilizzi previsto;
 - ✓ Nel caso delle fibre pluriuso deve essere garantita la possibilità di sterilizzazione delle stesse in autoclave; specificare ulteriori metodi di sterilizzazione ammessi;
14. n. 3 fibre pluriuso di diametro specificato in fase di ordinativo;
15. n. 3 contenitori idonei per la sterilizzazione delle fibre in autoclave;
16. Dotato di sistemi di controllo e di sicurezza operatore e paziente;
17. Completo di tutti gli accessori d'uso specifici per il laser fornito;
18. Completo di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire l'uso sicuro del laser, tra i quali n.4 occhiali di protezione specifici per il laser in questione conformi alla norma UNI EN-207 al fine di garantire l'uso in sicurezza del laser;
19. Laser carrellato;
20. Spina blu IEC309 2P+T da 16A. E' ammessa la facoltà di offrire laser con spina differente alla IEC309 2P+T da 16A in tal caso sono a carico dell'offerente tutti i costi connessi alla necessità di adeguare l'impianto esistente di segnalazione luminosa di "laser in utilizzo". Qualora venga offerto un laser con spina differente da quella indicata si intende compresa nella fornitura ed a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione di un progetto relativo all'installazione

del laser comprensivo della fornitura di idonea presa e realizzazione di tutti gli impianti ed eventuali interventi strutturali necessari per l'installazione dello stesso ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori l'operatore aggiudicatario rilascerà al Committente dichiarazione di conformità, così come specificato all'art. 7, comma 1, del succitato D.M.;

21. Massimo assorbimento elettrico consentito: 3500W. E' ammessa la facoltà di offrire laser con assorbimento elettrico superiore ai 3500W, in tal caso sono a carico dell'offerente tutti i costi connessi alla necessità di adeguare l'impianto elettrico esistente della sala operatoria presso la quale verrà utilizzato il laser così da assicurare l'utilizzo del laser offerto "sotto trasformatore di isolamento". Pertanto, si intende a carico dell'offerente l'eventuale fornitura e installazione (a norma di legge) del trasformatore di isolamento (di potenza idonea ad alimentare l'intera sala operatoria) dedicato alla sala operatoria in cui verrà utilizzato il laser. Qualora venga offerto un laser con assorbimento elettrico superiore ai 3500W, si intende compresa nella fornitura ed a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione di un progetto relativo all'installazione del laser comprensivo della fornitura di idoneo trasformatore di isolamento e realizzazione di tutti gli impianti ed eventuali interventi strutturali necessari per l'installazione dello stesso ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori l'operatore aggiudicatario rilascerà al Committente dichiarazione di conformità, così come specificato all'art. 7, comma 1, del succitato D.M.;

Art. 3.3 - Caratteristiche tecniche minime essenziali Laser Iperprostatia lotto 2

È richiesta la fornitura di n. 1 Laser da destinare al trattamento chirurgico delle seguenti patologie:

- ✓ Iperprostatia benigna;
- ✓ Resezione renale;
- ✓ Neoplasia alte vie urinarie;
- ✓ Neoplasia vescicale;
- ✓ Stenosi dell'uretra e dell'uretere;

e con le caratteristiche di seguito specificate:

1. Sorgente al tulio, specificare la lunghezza d'onda utilizzata;
2. Potenza massima di almeno 120W;

3. Modalità di lavoro continua e pulsata/temporizzata per svolgere ablazioni, taglio e coagulazioni;
4. Frequenza dell'impulso regolabile e non inferiore a 10Hz;
5. L'interazione laser-tessuto deve garantire un danno coagulativo non superiore a 0,4mm per mantenere la massima capacità funzionale del tessuto residuo;
6. Il laser deve poter lavorare sia in aria che in acqua e consentire l'utilizzo di tecniche di enucleazione e/o vaporizzazione della prostata;
7. Raggio di puntamento ad alta visibilità, specificare la lunghezza d'onda;
8. Pedaliera di comando ergonomica che consenta di comandare sia la funzione di vaporizzazione che di coagulazione, specificare se la pedaliera dispone di doppio comando per vaporizzazione e coagulazione;
9. Interfaccia utente user-friendly di tipo touch-screen;
10. Dotato di sistemi di controllo e di sicurezza operatore e paziente;
11. Possibilità di utilizzo di fibre monouso e/o pluriuso;
12. Nel caso di utilizzo di fibre pluriuso si chiede di specificare se il laser offerto dispone di dispositivo per il "conteggio automatico" del numero di utilizzi della fibra;
13. Specificare le fibre, monouso e pluriuso disponibili indicandone le caratteristiche in termini di:
 - ✓ Diametro;
 - ✓ Potenza massima sulla punta;
 - ✓ Nel caso delle fibre pluriuso indicare il numero di utilizzi previsto;
 - ✓ Nel caso delle fibre pluriuso deve essere garantita la possibilità di sterilizzazione delle stesse in autoclave; specificare ulteriori metodi di sterilizzazione ammessi;
14. n. 3 fibre pluriuso di diametro specificato in fase di ordinativo;
15. n. 3 contenitori idonei per la sterilizzazione delle fibre in autoclave;
16. Completo di tutti gli accessori d'uso specifici per il laser fornito;
17. Completo di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire l'uso sicuro del laser, tra i quali n.4 occhiali di protezione specifici per il laser in questione conformi alla norma UNI EN-207 al fine di garantire l'uso in sicurezza del laser;
18. Laser carrellato;

19. Spina blu IEC309 2P+T da 16A. E' ammessa la facoltà di offrire laser con spina differente alla IEC309 2P+T da 16A, in tal caso sono a carico dell'offerente tutti i costi connessi alla necessità di adeguare l'impianto esistente di segnalazione luminosa di "laser in utilizzo". Qualora venga offerto un laser con spina differente da quella indicata si intende compresa nella fornitura ed a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione di un progetto relativo all'installazione del laser comprensivo della fornitura di idonea presa e realizzazione di tutti gli impianti ed eventuali interventi strutturali necessari per l'installazione dello stesso ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori l'operatore aggiudicatario rilascerà al Committente dichiarazione di conformità, così come specificato all'art. 7, comma 1, del succitato D.M.;
20. Massimo assorbimento elettrico consentito: 3500W. E' ammessa la facoltà di offrire laser con assorbimento elettrico superiore ai 3500W, in tal caso sono a carico dell'offerente tutti i costi connessi alla necessità di adeguare l'impianto elettrico esistente della sala operatoria presso la quale verrà utilizzato il laser così da assicurare l'utilizzo del laser offerto "sotto trasformatore di isolamento". Pertanto, si intende a carico dell'offerente l'eventuale fornitura e installazione (a norma di legge) del trasformatore di isolamento (di potenza idonea ad alimentare l'intera sala operatoria) dedicato alla sala operatoria in cui verrà utilizzato il laser. Qualora venga offerto un laser con assorbimento elettrico superiore ai 3500W, si intende compresa nella fornitura ed a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione di un progetto relativo all'installazione del laser comprensivo della fornitura di idoneo trasformatore di isolamento e realizzazione di tutti gli impianti ed eventuali interventi strutturali necessari per l'installazione dello stesso ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori l'operatore aggiudicatario rilascerà al Committente dichiarazione di conformità, così come specificato all'art. 7, comma 1, del succitato D.M.;
21. Il laser dovrà essere fornito completo di sistema per morcellazione di tessuto prostatico con le seguenti caratteristiche:
- A. Generatore
1. velocità impostabili dall'operatore fino a circa 5000 rpm;
 2. interfaccia ergonomica per la regolazione e visualizzazione dei parametri di utilizzo;

3. possibilità di modificare la velocità durante l'intervento;
 4. dotato di sistemi di controllo e di sicurezza;
- B. Pompa di aspirazione
1. elevata capacità di aspirazione;
 2. interfaccia ergonomica e visualizzazione dei parametri di utilizzo;
 3. dotato di sistemi di controllo e di sicurezza;
 4. facilità di montaggio e di interfaccia con gli altri componenti del sistema;
 5. sistema di raccolta del tessuto morcellato;
- C. Carrello dedicato al sistema ergonomico;
- D. Completo di almeno n. 2 manipoli pluriuso e n. 2 cavi luce.

Art. 4 – Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 4.1 – Caratteristiche prestazionali del servizio di assistenza e manutenzione

L'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto dovrà garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio (che dovranno essere specificamente descritte ed identificate in apposito elenco corredato da codice) per un periodo di almeno 10 anni, calcolato a decorrere dalla data dell'offerta.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà erogare il servizio avvalendosi di tutte le risorse umane e materiali dichiarate in sede di gara .

L'apparecchiatura offerta per ciascuno dei due lotti di cui ai precedenti art.3.2 e 3.3 dovrà essere coperta, senza oneri aggiuntivi per la ASST Rhodense, da servizio di manutenzione integrale di tipo "full risk" (comprese tutte le parti di ricambio e materiale soggetto ad usura es. cavità laser) per un periodo minimo di 24 mesi decorrente dalla data di collaudo definitivo (positivo) delle apparecchiature. La manutenzione "full-risk" dovrà, coprire tutte le parti di ricambio, nessuna esclusa oltre a tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Per tutta la durata della garanzia l'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto dovrà:

- ❖ eseguire, a proprio carico, gli interventi di manutenzione periodica e le verifiche funzionali/prestazionali/controlli di qualità delle apparecchiature secondo le indicazioni riportate

sul manuale d'uso e di service e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali attività devono essere eseguite dall'aggiudicataria secondo la periodicità riportata nel manuale d'uso e di manutenzione "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte dell'ASST;

- ❖ eseguire, a proprio carico, le verifiche elettriche generali (secondo la CEI 60601-1), con periodicità almeno annuale e "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte della ASST e le verifiche particolari (secondo la CEI 76-6) compresi i controlli di potenza e l'eventuale taratura;
- ❖ garantire la continuità di funzionamento dell'apparecchio come di seguito specificato:
 - esprimere la disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;
 - il tempo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore lavorative ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, non deve essere superiore alle 16 ore lavorative; in caso contrario è fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario fornire al reparto un apparecchio sostitutivo "muletto". L'ingresso del muletto sarà "regolamentato" da Documento di Trasporto (DdT) intestato all'A.O.. Il DdT deve essere sempre consegnato al Servizio di Ingegneria Clinica, se questo non fosse possibile (intervento eseguito al di fuori dell'orario di servizio), l'operatore economico aggiudicatario dovrà inviarlo al più tardi il giorno successivo (firmato da personale di reparto) al numero di fax 02-99430 1843 o all'indirizzo e-mail cccatelli@aogarbaghate.lombardia.it;
 - il tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere superiore a 12 giorni solari/anno per apparecchiatura;
 - ogni intervento di manutenzione correttiva deve essere espressamente richiesto dal Servizio Ingegneria Clinica (SIC) tramite fax. Qualora l'operatore economico intervenga sulle apparecchiature senza preventiva richiesta di intervento da parte di tale servizio (se non per interventi di manutenzione preventiva e programmata o al di fuori dell'orario di servizio del SIC), qualsiasi costo aggiuntivo relativo all'intervento effettuato (ad es. sostituzione di parti di ricambio non comprese nelle condizioni di manutenzione) non potrà essere fatturato a carico dell'Azienda Ospedaliera. I rapporti di lavoro relativi a tutti gli interventi eseguiti devono sempre essere consegnati al termine dell'intervento al Servizio Ingegneria Clinica; qualora questo non fosse possibile (ad es. intervento tecnico effettuato fuori dagli orari di ufficio),

l'operatore contraente dovrà inviare al più presto (al più tardi il giorno lavorativo successivo alla data di intervento) copia del rapporto di lavoro effettuato (firmato da personale di reparto) al numero di fax 02-99430 1843 o all'indirizzo e-mail avelini@aogarbagnate.lombardia.it. Nel caso in cui l'intervento richiesto dal Servizio di Ingegneria Clinica non venga effettuato (problema risolto telefonicamente, problema risolto da remoto, ecc.), sarà premura dell'aggiudicatario segnalare tramite fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati la risoluzione dell'intervento. Il rapporto di lavoro deve:

- contenere la descrizione dettagliata dell'intervento effettuato, specificando chiaramente se l'intervento effettuato sia stato risolutivo o meno, nonché l'indicazione delle parti di ricambio eventualmente sostituite;
- descrivere puntualmente la tipologia di intervento effettuato, distinguendo chiaramente tra intervento di tipo correttivo su chiamata, controllo di tipo preventivo, controllo funzionale/prestazionale, verifica di sicurezza, ecc.;
- riportare l'identificativo della "chiamata" (n. impegnativa) della ASST;
- essere firmato da personale utilizzatore del reparto per accettazione del lavoro eseguito.

Art. 4.2 – Estensione periodo di garanzia

È richiesta per ciascun lotto, preferibilmente e senza oneri aggiuntivi per l'ASST, l'estensione del periodo di garanzia di 24 mesi per ulteriori 36 mesi (totale garanzia 60 mesi) alle medesime condizioni di cui al precedente articoli 4.1.

Art. 5 – Servizio di formazione e addestramento degli operatori dell'ASST Rhodense

L'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto deve garantire sessioni di formazione e addestramento all'uso della strumentazione fornita destinate al personale dell'ASST Rhodense avvalendosi di qualificati professionisti di comprovata esperienza.

È richiesta l'erogazione di corsi di formazione al personale Medico e Tecnico sia nella fase di avviamento che di mantenimento della formazione e aggiornamento.

L'offerta dovrà essere comprensiva di:

- ✓ formazione avanzata del personale medico. Tale formazione dovrà essere svolta dopo la firma del 1^a verbale di collaudo per messa in uso e dovrà concludersi prima della sottoscrizione, come indicato al successivo articolo 6, del verbale di collaudo definitivo; dovrà comprendere sessioni teoriche e pratiche e dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l'avvenuta formazione;
- ✓ addestramento del personale tecnico (n. 8 tecnici) del Servizio Ingegneria Clinica, ai fini di acquisire conoscenze e competenze idonee all'esecuzione di primo intervento sulle apparecchiature offerte. Tale formazione:
 - dovrà essere svolta prima del collaudo definitivo e allo scadere del periodo di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk (minimo 24 mesi);
 - dovrà comprendere sessioni teoriche e pratiche;
 - dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l'avvenuta formazione.

Il Piano Formativo dovrà comprendere una proposta formativa (piano di addestramento) mirata per:

A. personale medico. Il piano di addestramento presentato dovrà indicare in maniera chiara e inequivocabile:

- ✓ il numero di giornate formative (esprese in termini di ore complessivamente offerte per tutto il personale medico) previste per la formazione del personale medico;
- ✓ le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per singola persona formata, le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma);
- ✓ le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il primario che, inoltre, avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.

B. personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica. Il piano di addestramento presentato dovrà indicare in maniera chiara e inequivocabile:

- ✓ il numero di giornate formative (esprese in termini di ore complessivamente offerte per tutto il personale tecnico del SIC) previste per la formazione del personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica;

- ✓ le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il personale.

Resta incluso tra le obbligazioni di contratto l'intervento di uno specialista dell'operatore aggiudicatario per l'espletamento di ulteriori giornate formative (almeno 3gg/anno oltre le giornate previste dalla proposta formativa in parola) per ciascun anno di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk (minimo 24 mesi), qualora richiesto dalla ASST.

Art. 6 – Modalità e termini di consegna/installazione/collaudo e ordini

Art. 6.1 - Consegna, installazione e collaudo

La consegna ed installazione della strumentazione dovrà essere effettuata a cura e a carico dell'operatore economico aggiudicatario presso il Blocco Operatorio indicato dall'ASST Rhodense nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni, decorrente dalla data di avvio di esecuzione del contratto indicata dall'ASST, comunicata dalla medesima anche mediante comunicazione Posta Elettronica Ordinaria (PEO), ed il collaudo definitivo dell'intero sistema dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in uso. La messa in uso delle apparecchiature dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di consegna e installazione e sarà redatto dall'ASST e sottoscritto dal Direttore dell'U.O. Urologia, dal Responsabile di Contratto dell'operatore economico aggiudicatario e dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o da un loro delegato.

Il collaudo, da effettuarsi presso l'ASST Rhodense con spese a carico dell'aggiudicatario, risulterà ufficialmente concluso con la sottoscrizione dell'apposito verbale da parte del Direttore dell'U.O. Urologia, dal Responsabile di Contratto dell'operatore economico, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o da un loro delegato.

La messa in uso del sistema avverrà presso l'ASST, alla presenza delle persone suindicate e sarà onere dell'operatore contraente fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:

1. verifica dell'integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato in sede di offerta dall'operatore economico) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;

4. presenza di marchi, certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d'uso e del Manuale Tecnico di manutenzione (entrambi preferibilmente in duplice copia, in lingua italiana e formato elettronico), completo di:
 - 5.1. istruzioni per l'utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
 - 5.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità su base annua a cura della assistenza tecnica;
 - 5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ecc.) a cura del personale utilizzatore;
 - 5.4. relazione sui rischi all'utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
 - 5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. effettuazione di test funzionali "in loco" comprensivi di esecuzione verifiche di sicurezza elettrica generali (CEI 60601-1) e particolari (CEI 76-6)) e di misure di potenza in presenza dell'Addetto Sicurezza Laser dell'ASST Rhodense;
7. effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica completo delle caratteristiche ambientali di misura (umidità, temperatura) per ogni dispositivo installato e l'insieme dei dispositivi (accessori inclusi);
8. formazione del personale utilizzatore dell'ASST Rhodense circa l'utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
9. formazione del personale tecnico dell'ASST Rhodense circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.

La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione. Resta inteso che, fino all'atto del collaudo definitivo svolto con esito positivo e certificato dal verbale, redatto come sopra indicato, l'operatore

economico contraente resta l'unico responsabile dei beni e delle prestazioni fino a quel momento erogate.

Resta inteso che, nel caso in cui le apparecchiature fornite non fossero conformi in tutto od in parte a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale o risultassero difetti nell'ambito dell'uso, il fornitore dovrà provvedere, nei termini da concordare con il Servizio di Ingegneria Clinica, alla sostituzione della merce rifiutata.

Di seguito si riepilogano i termini essenziali di corretta esecuzione del contratto:

Descrizione dell'obbligazione	Termine di adempimento
Consegna e installazione della strumentazione effettuata a cura e a carico dell'operatore economico contraente presso la sede indicata dall'ASST Rhodense	Entro 40 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto indicata dall'ASST Rhodense, comunicata anche tramite Posta Elettronica Ordinaria
Messa in uso della strumentazione	Entro 30 giorni decorrenti dalla data di consegna e installazione della strumentazione
Collaudo definitivo	Entro 30 giorni decorrenti dalla data di verbale di messa in uso

Le date per i lavori di installazione e di collaudo dovranno essere programmate in accordo con il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica dell'ASST Rhodense. Il collaudo sarà considerato regolarmente eseguito solamente ad avvenuta accettazione dell'apposito verbale da parte del Responsabile della Servizio di Ingegneria Clinica e del Direttore dell'U.U. Urologia. L'operatore economico sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.

L'ASST Rhodense si riserva un periodo di prova di 3 mesi, decorrenti dalla data di collaudo definitivo, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto, con integrale incameramento dell'importo oggetto di deposito definitivo a garanzia della corretta esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.) e rivalsa per il maggior danno.

Art. 6.2 - Modalità di gestione di ordini per la fornitura di materiale di consumo

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire a seguito dell'aggiudicazione del contratto, l'elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico, comprensivo della descrizione

tecnica del confezionamento, CND, numero di repertorio, prezzi unitari e delle eventuali schede tecniche e di sicurezza.

L'operatore economico effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L'accettazione della merce non solleva l'operatore economico dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna. I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili all'operatore economico, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

La consegna dei materiali/dispositivi deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte dell'ASST Rhodense e pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell'ordine.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto, qualora prevista.

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

Con la presentazione dell'offerta L'operatore economico si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo. È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, che sarà trasmesso in forma scritta con le modalità stabilite dall'ASST Rhodense procedente nel rispetto della normativa vigente. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, che potrà essere anticipato anche da comunicazione e-mail da parte del competente ufficio ordinatore. Qualora ciò non sia possibile l'operatore economico deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; consegne effettuate al di fuori di tali orari dovranno essere appositamente

concordate con i competenti uffici dell'Azienda. Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all'atto della consegna relativamente ai colli recapitati. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASST Rhodense, che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione dell'operatore economico e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e l'operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione con materiale idoneo, entro 5 giorni dalla richiesta. In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'operatore economico. L'ASST Rhodense in alcun caso assume la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dall'operatore economico.

Si comunica che nella nuova sede del Presidio Ospedaliero di Garbagnate, qualora la merce ordinata dovesse essere consegnata su bancali, dovrà pervenire con mezzo idoneo dotato di sponda idraulica per posizionare i bancali a terra e gli stessi non dovranno avere un'altezza superiore a 1,70 mt. In tutti i PP.OO. dell'ASST Rhodense, in considerazione della configurazione dei percorsi di accesso ai magazzini, è necessario effettuare le consegne avvalendosi di camion non articolato dotato di sponda.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto in oggetto per quanto attiene alla fornitura delle apparecchiature avrà esecuzione in conformità ai tempi di esecuzione disciplinati al precedente art. 6 del presente Capitolato Speciale.

Le apparecchiature fornite saranno coperte da garanzia per il periodo di 24, calcolato a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo. L'operatore economico aggiudicatario erogherà servizio di assistenza e manutenzione full risk, comprensivo di oneri inerenti la fornitura di materiali e parti di ricambio, per il periodo di garanzia (24 mesi) o per il periodo superiore offerto in sede di gara.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, sulla base di contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 e ss. c.c., materiale di consumo e di tutto quanto necessario al

funzionamento delle apparecchiature offerte, per un periodo di 60 mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1, punto 4, in caso di dismissione anticipata dell'apparecchiatura.

Con riferimento alle prestazioni afferenti al servizio di assistenza e manutenzione full risk e a somministrazione di materiale di consumo, l'ASST Rhodense, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà - che il fornitore si obbliga ad accettare - di prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi dopo la data di scadenza e, comunque, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali in essere, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, per il periodo di proroga sopracitato, a dare esecuzione a dette obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'ASST Rhodense, manifestata con un preavviso di 10 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

Art. 8 – Corrispettivi

Il corrispettivo che l'ASST Rhodense corrisponderà a fronte delle prestazioni specificamente indicate al precedente art. 1 sarà articolato come segue:

- A. Importo inerente la **fornitura delle apparecchiature** aventi le caratteristiche indicate nel precedente art. 3 e comprensivo, per il periodo di garanzia (pari a 24 mesi più l'eventuale estensione di 36 mesi), del servizio di manutenzione "Full risk" con le caratteristiche di cui al precedente art. 4 nonché di tutti gli accessori necessari per il normale e corretto utilizzo della stessa ivi compresa l'installazione, il collaudo, la messa in funzione;
- B. Canone trimestrale posticipato inerente il **servizio di manutenzione full-risk post-garanzia**, per il periodo massimo di 36 mesi successivi la scadenza del periodo di garanzia, alle condizioni specificate al precedente art. 4;
- C. Importi inerenti la **somministrazione del materiale di consumo**, di volta in volta ordinato, necessario per l'esecuzione delle prestazioni effettivamente erogate mediante impiego di ciascuna delle apparecchiature fornite.

Con riferimento ai prezzi unitari oggetto di aggiudicazione l'operatore economico s'impegna ad applicare nel periodo di vigenza del contratto la percentuale di sconto offerta in sede di gara e qualora il prezzo unitario da listino diminuisse nel periodo di vigenza contrattuale, l'operatore s'impegna a fornire i singoli prodotti al prezzo inferiore risultante dall'applicazione della percentuale indicata in gara sul nuovo più basso prezzo unitario risultante da listino aggiornato. Nel caso di prezzi unitari da listino in incremento, per tutta la durata del contratto si applicherà il prezzo offerto in sede di gara.

I prezzi unitari dei prodotti oggetto di somministrazione saranno applicati come sopra rappresentato fino alla corresponsione all'operatore economico aggiudicatario dell'intero importo offerto in sede di gara per l'intera durata del contratto, corrispondente all'acquisizione di materiale di consumo necessario all'esecuzione del numero procedure riportate al precedente art. 2 per un periodo di 60 mesi. Nel caso in cui, a seguito di emissioni di appositi ordinativi, l'importo fatturato dall'operatore economico aggiudicatario ecceda, in corso di vigenza del contratto, l'importo complessivo contrattuale inerente la somministrazione per una percentuale pari o superiore al 10%, l'operatore economico s'impegna ad applicare uno sconto minimo del 20% sui prezzi unitari/prodotto offerti in sede di gara fino alla scadenza del contratto.

Non verranno riconosciuti rimborsi per spese di trasporto, imballaggio, installazione e per qualunque altra spesa/onere riconducibile alla fornitura.

Art. 9 – Varianti in corso di esecuzione del contratto

In conformità a quanto previsto dall'art. 106, commi 1, lett. e), e 4, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche e/o varianti nel corso della sua vigenza per gli aspetti quantitativi e qualitativi attinenti ai seguenti elementi:

1. quantità di apparecchiature o componenti tecnologiche oggetto di fornitura che si renda necessario acquisire entro il periodo di 48 mesi dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. I prezzi unitari applicabili sono quelli offerti in sede di gara;
2. prestazioni afferenti al servizio di assistenza e manutenzione full risk "post garanzia";

3. tipologia di componenti tecnologiche accessorie non offerte in sede di gara ma eventualmente suscettibili di fornitura da parte dell'operatore economico aggiudicatario che si rendesse necessario acquisire entro il periodo di 48 mesi dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. I prezzi unitari saranno appositamente richiesti all'operatore economico aggiudicatario ed appositamente accettati dall'ASST Rhodense;
4. quantità e tipologia di materiali consumabili necessari al funzionamento delle apparecchiature. Saranno ricomprese nel presente contratto la quantità di materiali necessari al regolare e continuativo impiego dell'apparecchiatura al/i prezzo/i offerto/i in sede di gara. Per tipologia di materiali non ricompresi in offerta ma eventualmente suscettibili di fornitura da parte dell'operatore economico aggiudicatario, che si rendesse necessario acquisire entro il periodo di 48 mesi dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. I prezzi unitari saranno quelli risultanti a listino. La percentuale di sconto sui prezzi di listino non potrà essere inferiore alla più alta percentuale di sconto applicata sui prezzi dei beni offerti in sede di gara e concorrenti a determinare l'importo oggetto di comparazione.

Le varianti descritte ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 potranno trovare esecuzione entro il limite di valore contrattuale massimo pari al 250% del valore complessivo aggiudicato per ciascun lotto.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, si impegna pertanto nei confronti dell'ASST Rhodense a fornire ed installare eventuali ulteriori sistemi o parti di sistema (apparecchiature) oggetto di aggiudicazione, alle medesime condizioni di erogazione di tutte le prestazioni connesse, per un valore massimo pari al 200% del valore complessivo del contratto aggiudicato (comprensivo del valore contrattuale riferito al servizio di manutenzione Full Risk "post garanzia" e alla somministrazione relativa all'acquisto delle fibre laser), a seguito di esercizio della facoltà di estensione di cui trattasi entro, il termine di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione procedente e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 10 – Adempimenti in materia di sicurezza

Art. 10.1 - Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'ASST RHODENSE effettuerà sull'operatore economico contraente e sugli eventuali subappaltatori le verifiche di competenza relative all'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del T.U. D.Lgs. 81/2008.

L'ASST RHODENSE fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Responsabili dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori:

- coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
- coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'ASST RHODENSE promuove la cooperazione ed il coordinamento con l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (**D.U.V.R.I.**), Allegato 4 del Disciplinare di gara, riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto è convocato il primo tavolo di coordinamento e cooperazione per valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell'appalto, contenuti nel **D.U.V.R.I.**, e per valutare gli aspetti della formazione/informazione ai lavoratori dell'impresa.

I costi per la sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenti, con riferimento a quanto evidenziato nel Documento di valutazione del rischio (**DUVRI**), sono stati determinati in € 3.780,00 oltre Iva per il lotto 1 e € 3.780,00 oltre Iva per il lotto 2. Tali costi, interamente a carico della stazione appaltante, non sono soggetti a ribasso d'asta e sono ricompresi nell'offerta economica prodotta in sede di gara.

Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.

Art. 10.2 - Valutazione dell'idoneità tecnico professionale

Con riferimento all'art. 26, lettera c.1 del D. Lgs. 81/2008 in merito alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in relazione alla normativa della sicurezza, questa ASST RHODENSE provvederà ad accertare nel particolare:

- il possesso delle attrezzature e mezzi idonei all'esecuzione del servizio
- organigramma aziendale
- la documentazione relativa alla statistica degli infortuni avvenuta nell'impresa negli ultimi tre anni
- la documentazione riportante la programmazione degli interventi, a seguito della valutazione dei rischi, previsti per il miglioramento della salute e della sicurezza.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 11 – Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire a favore di dell'ASST Rhodense una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (Iva esclusa).

Art. 12 – Responsabilità civile e responsabilità assicurativa

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'ASST Rhodense ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L'operatore economico contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST Rhodense a semplice richiesta. L'Azienda committente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che il contraente dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'ASST Rhodense in particolare, in conseguenza di furti. L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'ASST Rhodense, o a terzi, per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al

personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Anche per la violazione di direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di produzione, sarà totalmente responsabile l'operatore economico fornitore.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi dalle apparecchiature stesse, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'ASST Rhodense. Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera nonché durante il ritiro delle apparecchiature ed il periodo d'installazione presso il P.O. dell'ASST Rhodense, l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di sollevare l'Azienda committente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave All'ASST Rhodense.

Art. 13 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario potrà affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto principale, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo che non potrà eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;
- l'affidatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'ASST provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Art. 14 – Fatturazione e Pagamenti

Art. 14.1. - Fatturazione

L'operatore economico aggiudicatario s'impegna a fatturare separatamente gli importi dovuti a vario titolo a fronte dell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto di contratto, secondo quanto di seguito specificato:

A. Importo corrispondente al prezzo di fornitura delle singole apparecchiature

L'operatore economico, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo di cui al precedente art. 6, provvederà a fatturare i prezzi delle apparecchiature fornite.

B. Canone servizio di manutenzione full risk

L'operatore economico emetterà con cadenza trimestrale, posticipata rispetto al periodo di riferimento, una fattura di importo pari al canone trimestrale offerto per il servizio di manutenzione full risk post-garanzia (di cui al precedente art. 4);

C. Somministrazione dei materiali di consumo

A seguito di emissione di specifici ordinativi da parte delle ASST Rhodense, l'operatore economico di volta in volta emetterà fatture di importo corrispondente al materiale effettivamente ordinato.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all' ASST RHODENSE devono contenere le seguenti informazioni:

DENOMINAZIONE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE VIALE FORLANINI, 95 - 20024 GARBAGNATE MILANESE
CODICE IPA	asstr
CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFS58J
NOME UFFICIO	Uff_eFattura PA
CODICE FISCALE e PARTITA IVA:	09323530965

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovrà riportare necessariamente il codice identificativo di gara.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) ,
3. Totale documento ,
4. Codice fiscale del cedente ,
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale. Resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.

14.2. PAGAMENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura su HUB Regionale, mediante ordinativi di pagamento. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'erogatore del servizio di tutte le condizioni contenute nel presente Documento e dell'offerta prodotta in sede di gara; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento. Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 15 – Penalità

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico:

- 1) dovrà rispettare gli standard qualitativi e di resa previsti dal Capitolato Speciale o quelli di livello superiore indicati in offerta;
- 2) dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale o dall'offerta prodotta in sede di gara.

Qualora durante il periodo di vigenza del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio richieste nel presente Capitolato Speciale, l'ASST Rhodense procederà all'applicazione delle seguenti penali, calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto,:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Termini di consegna/installazione e collaudo delle apparecchiature di cui all'art. 6	€ 300,00	Per ogni giorno solare di ritardo
Tempo di intervento	€ 50,00	Per ogni ora solare di ritardo
Tempo di risoluzione del guasto	€ 50,00	Per ogni ora solare di ritardo
Tempo massimo di fermo macchina	€ 500,00	Per ogni giorno solare di fermo macchina eccedente il limite dei 12 giorni solari/anno
Consegna materiale di consumo	€ 100,00	Per ogni giorno solare di ritardo

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'ASST Rhodense, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento. L'ASST Rhodense potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i

Sede Legale: viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

web:www.asst-rhodense.it

corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi o comunque non perfettamente funzionanti non avvenga entro i termini previsti, l'ASST Rhodense potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l'importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà oggetto di fatturazione da parte dell'ASST Rhodense e di successiva compensazione con le fatture emesse dall'operatore economico contraente in corso di liquidazione.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 108, D.lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione del funzionamento del sistema fornito ovvero il pregiudizio alla corretta e puntuale erogazione delle prestazioni diagnostiche di cui trattasi, l'ASST Rhodense, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 18, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST Rhodense potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'ASST Rhodense si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l'apparecchiatura è destinata per tutto il periodo di mancato/cattivo funzionamento del sistema.

Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'ASST Rhodense un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Dirigente Medico Responsabile della Struttura destinataria, l'ASST Rhodense potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l'ASST Rhodense contraente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura in service al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- 1) nel caso di superamento dei termini fissati per il corretto adempimento di ciascun obbligo contrattuale (consegna lavori, installazione apparecchiatura, messa in uso del sistema, collaudo, etc) per un periodo pari o superiore a 30 giorni solari rispetto a quelli fissati dal presente Capitolato Speciale;
- 2) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'articolo che precede, n. 3 penalità;
- 3) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- 4) mancato superamento delle operazioni di collaudo per 2 volte consecutive;

- 5) accertamento di gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 6) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
- 7) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- 8) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico aziendale e nel Codice etico degli appalti regionali di cui alla DGR 1644/2011, come modificato dalla DGR 1979/2011.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASST Rhodense, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva espressa e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al fornitore.

Gli oneri derivanti dall'aggiudicazione all'operatore economico che segue in graduatoria saranno addebitati all'operatore economico uscente.

Art. 17 – Clausola di adesione

L'ASST Rhodense, coerentemente a quanto disposto da D.G.R. n. 4702/2015, ha aderito al "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano", pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, al/agli Operatore/i economico/i aggiudicatario/i di sottoscrivere contratti per la fornitura dei prodotti e oggetto di aggiudicazione, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito al succitato Consorzio, che ne facciano espressa richiesta entro 48 mesi dalla data adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e fino ad un massimo del 300% dell'importo del contratto aggiudicazione.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'ASST Rhodense precedente.

Qualora gli operatori economici concorrenti non intendano aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo nell'istanza di partecipazione alla procedura di gara, di cui all'Allegato 2 del Disciplinare di Gara. Qualora detta dichiarazione, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'operatore economico possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito al "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano", sono:

1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
2. ASST Fatebenefratelli Sacco
3. ASST Santi Paolo e Carlo
4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
5. ASST Nord Milano
6. ASST Rhodense
7. ASST Ovest Milanese
8. ASST Melegnano e della Martesana
9. ASST di Lodi
10. Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta
13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

Art. 18 – Codice Etico Aziendale e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico aziendale, pubblicato sul sito internet nonché a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti", pubblicato anch'esso sul sopra indicato sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"- disposizioni generali . A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;

- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n.X/1299.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Qualora il *Codice Etico Aziendale* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

L'operatore economico aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al

contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST RHODENSE contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Art. 20 – Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico di ciascuna ASST contraente, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n.221, ed all'art. 216, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, come richiamato dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D. Lgs 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 21 - Controversie

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere

quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Art. 22 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 241/90. In particolare, i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente gara hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

(Luogo e data)

(Generalità del soggetto sottoscrittore con firma digitale)

Si considerano approvate appositamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il contenuto degli artt. 7, 14, 15, 16, 21.

(Luogo e data)

(Generalità del soggetto sottoscrittore con firma digitale)